

STATI UNITI

Corte suprema, sentenza nella causa *Students for Fair Admissions, Inc., v. President and Fellows of Harvard College*, No. 20-1199, 600 U.S. __ (2023) del 29 giugno 2023, in tema di incostituzionalità dell'uso delle *affirmative actions*, basate sull'origine razziale, nel processo di selezione degli studenti per l'accesso alle università

3/07/2023

Con la corposa pronuncia in epigrafe, di 237 pagine, la Corte suprema degli Stati Uniti ha sostanzialmente dichiarato l'incostituzionalità dell'uso, da parte delle università, delle cosiddette «affirmative actions» nel processo di selezione degli studenti. La decisione in oggetto, assunta dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori sui 3 giudici di orientamento progressista, ha stabilito che i programmi di ammissione adottati dall'Università della Carolina del Nord e dall'Harvard College – due tra le più antiche e prestigiose istituzioni accademiche nord-americane – fossero in contrasto con la Equal Protection Clause («clausola sulla parità di protezione») del Quattordicesimo Emendamento, che fa divieto di operare discriminazioni razziali da parte degli enti governativi. Come è noto, il processo di ammissione a tali atenei è largamente selettivo e si basa di norma sulla valutazione del *curriculum studiorum* dei candidati, sulle lettere di presentazione e sull'apprezzamento di profili di carattere extracurricolare. Ma la selezione può parimenti dipendere dall'origine razziale del candidato, che può essere a sua volta positivamente valutata ai fini dell'accesso alle facoltà durante le diverse fasi del processo di ammissione.

Su tali premesse, gli attori, la *Students for Fair Admissions* (più oltre, SFFA) – organizzazione no-profit fondata da un attivista conservatore (Edward Blum) e rivolta alla difesa dei diritti civili – aveva avviato distinte azioni giudiziarie con le quali si era lamentata la circostanza che i meccanismi di selezione delle due università fossero in contrasto con il *Civil Rights Act of 1964* e con la Equal Protection Clause. Tuttavia, i tribunali inferiori avevano confermato la legittimità dei programmi di ammissione degli atenei, e gli attori avevano conseguentemente deciso di presentare la richiesta di *certiorari* alla Corte Suprema. La Corte era dunque chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, ai sensi del Quattordicesimo Emendamento, dei programmi di selezione delle compagini studentesche, (parzialmente) incentrati anche sulla considerazione dell'origine razziale dei soggetti che intendono presentare domanda di ammissione alle università.

Justice Roberts, che ha redatto l'*opinion* per la maggioranza della Corte, ha in proposito argomentato che i programmi di ammissione alle università possono prendere in considerazione l'elemento razziale, ma esclusivamente nella prospettiva di consentire al candidato di rappresentare le ragioni per le quali la razza possa aver eventualmente influito sulla formazione del proprio carattere e come tale eventualità produca effetti (anche) in termini di vita universitaria futura. Tuttavia, ha affermato Roberts, uno studente «(...) deve essere valutato in base alle proprie esperienze come

individuo, non in base alla razza». In tale prospettiva, la maggioranza ha altresì posto enfasi sulla circostanza che l'apprezzamento dell'origine razziale, operato in base ai programmi di ammissione accademica, presenti elementi di estrema criticità. Sotto un primo profilo, i giudici hanno osservato che la scelta di considerare la razza si pone un obiettivo encomiabile, che è quello di concorrere «(...) a formare la classe dirigente futura, sia nel settore pubblico che in quello privato», nonché «di promuovere il virtuoso scambio di idee». Ma tali obiettivi, vien fatto osservare, risultano eccessivamente vaghi e sono solo limitatamente stimabili da parte delle corti. Inoltre, e ciò rappresenta il secondo profilo critico, la maggioranza ha evidenziato che l'apprezzamento della razza può incidere in maniera negativa nel processo di selezione in quanto può risolversi a danno di altri potenziali candidati. In proposito, *Justice Roberts* ha fatto notare che «(...) i programmi di ammissione sono a somma zero. Un beneficio accordato a taluni soggetti richiedenti accesso [ai college], ma non ad altri, è suscettibile di avvantaggiare il primo gruppo a scapito del secondo». Oltre al fatto, ha chiosato la Corte, che lo stereotipo razziale considera di fatto la minoranza in modo variamente monolitico quanto alle relative opinioni, e che i programmi di ammissione dei due atenei difettassero di una data di sostanziale abrogazione, in linea con quanto stabilito dalla Corte stessa, nel 2003, in *Grutter v. Bollinger*.

Nei fatti, quindi, la Corte Suprema ha operato, pur non dichiarandolo esplicitamente, l'*overruling* proprio della pronuncia resa in *Grutter*, nella quale i giudici si erano risolti a stabilire la costituzionalità del programma di ammissione della facoltà di legge dell'Università del Michigan, che prendeva in considerazione la razza «(...) quale uno tra i numerosi fattori, nella prospettiva di definire una compagine studentesca diversificata in base a modalità più ampie rispetto alla esclusiva considerazione della razza».

Di parere nettamente contrario i tre giudici della minoranza: Sotomayor, Kagan e Ketanji Brown Jackson. In particolare, *Justice Sotomayor*, laureata a Princeton e presso la Yale Law School, che in passato si era (auto)definita «the perfect affirmative action baby», ha redatto una opinione dissenziente (di 69 pagine), alla quale si sono unite le altre due giudici, volta ad affermare che la decisione della maggioranza «riporta indietro di decenni rispetto agli epocali progressi raggiunti (...) cementando una regola superficiale di daltonismo quale principio costituzionale in una società endemicamente segregata». In particolare, la minoranza ha argomentato che l'uso limitato del criterio razziale da parte delle università nei processi selettivi «(...) abbia contribuito ad offrire pari opportunità educative a tutti gli studenti, di ogni razza e provenienza, ed ha parimenti accresciuto il livello di diversità razziale nei campus universitari». In tale prospettiva, le tre giudici della minoranza hanno parimenti osservato che i miglioramenti in tema di inclusione razziale sono stati lenti e parziali, ma la considerazione dell'elemento razziale nei processi di ammissione all'educazione superiore ha indubbiamente rappresentato uno strumento per dare concreta attuazione al principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione ed ha promosso, in linea con la stessa giurisprudenza della Corte (a partire dalla celeberrima *Brown v. Board of Education* del 1954), la visione di una nazione maggiormente inclusiva.

Sulla base della pronuncia, e del cospicuo dibattito politico che ne è seguito, è difficile prevedere se l'abbandono dei programmi di *affirmative actions* di tipo razziale possa eventualmente condurre alla relativa e generalizzata sostituzione con programmi di ammissione alle università basati su un maggior apprezzamento delle classi sociali (più svantaggiate).

La decisione in oggetto è reperibile [qui](#).

Andrea Giannaccari